

ACCORDO
PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

TRA

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 con sede a Fano C.F. e P.I. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 20.11.1953, domiciliato presso la sede della Area Vasta territoriale stessa in Fano;

E

l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 con sede a Fabriano, C.F. e P.I. 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta Ing. Maurizio Bevilacqua. nato ad Ancona il 19/08/1959 domiciliato presso la sede della Area Vasta territoriale stessa in Fabriano

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 si impegna a garantire in favore dell'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1, mediante personale medico alle proprie dipendenze, attività di Endoscopia Digestiva.

ART. 2

LUOGO DELLA PRESTAZIONE

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 verrà espletata presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 1 stabilimento di Pergola dal personale medico dell' U.O. Chirurgia Generale dipendente dell'Area Vasta territoriale n. 2

ART. 3

MODALITA' ORGANIZZATIVE E FREQUENZA

Al fine di garantire il continuo e corretto svolgimento dell'attività della presente convenzione, il calendario dei giorni e degli orari di svolgimento del servizio sono

concordati preventivamente tra il Responsabile della U.O. Chirurgia Generale dell'Area Vasta territoriale n. 2 e la Direzione Medica Ospedaliera dell'Area Vasta Territoriale n. 1 con modalità compatibili con l'attività istituzionale.

Di norma è previsto n° 1 accesso settimanale della durata massima di sei ore.

L'impegno del personale della ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 consisterà nell'esecuzione delle procedure individuate all'art. 1.

L'attività di cui sopra sarà garantita da parte del personale medico della U.O. Chirurgia Generale dell'Area Vasta territoriale n. 2, fuori orario di servizio e l'attestazione della presenza sarà rilevata, se possibile, mediante utilizzo dei sistemi automatici (badge marcatempo individuale), altrimenti mediante rilevazione cartacea.

ART. 5

RAPPORTI ECONOMICI

L'attività resa ai sensi della presente accordo verrà regolata economicamente con modalità e condizioni previste nella determina del Direttore Generale Asur n 400/2006.

L' ASUR Area Vasta territoriale n. 1 trasmetterà all' ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, con cadenza mensile, l'elenco delle prestazioni rese per permettere alle stesse due Aree Vaste di provvedere alle necessarie rettifiche, ai fini della contabilità analitica, come scambi tra Aree Vaste.

ART. 6

DURATA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Il presente accordo produce i suoi effetti dalla 01 marzo 2017 e fino al 5 giugno 2017.

La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza per concorde volontà delle parti, previa l'adozione dei necessari provvedimenti entro due mesi prima della scadenza.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza, mediante apposita comunicazione, da inviare almeno trenta giorni prima che il recesso sia operativo, con lettera raccomandata A.R.

Art. 7

CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, che sottoscrive la presente convenzione nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della convenzione medesima, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 e dei quali venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss.mmi.i..

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2 garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall' ASUR Area Vasta Territoriale n. 1 nella regolamentazione della protezione dei dati personali e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, in ogni caso, garantisce espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazioni e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso.

L'ASUR Area Vasta Territoriale n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento dei dati, ha facoltà di richiedere all' ASUR Area Vasta Territoriale n. 2, e verificare in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

ART. 8

FORO COMPETENTE

Si individua il Foro di Pesaro quale autorità giudiziaria esclusivamente competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione.

ART. 9

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta, in conformità con le norme vigenti in materia, i singoli problemi che dovessero emergere per il migliore funzionamento del servizio.

ART. 10

REGISTRAZIONE


La presente convenzione, redatta in tre originali, esenti da bollo ai sensi dell'art.16 tabella allegato B del D.P.R. n. 995/1982. è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Fabriano, li _____

Fano, li _____

Il Direttore Area Vasta n. 2

Ing. Maurizio Bevilacqua



Il Direttore Area Vasta I

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

